



553/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78784 del registro di Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv.

Luca Maraglino e dall'avv. Sergio Massimo Mancusi

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta.

RESISTENTE

FATTO

Il ricorrente ha rappresentato di aver prestato servizio come militare e che l'INPS ha applicato l'aliquota prevista dall'art 44 del T.U. n. 1092/1973 per il personale civile anziché quella più favorevole

chiesta dal ricorrente del 44% prevista dall'art. 54 per il personale militare. Ha richiamato la sentenza n. 1/2021 delle Sezioni riunite e ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, la riliquidazione del trattamento pensionistico con l'aliquota del 44 per cento, con applicazione con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44 e condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute e non percepite, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e competenze a favore dei procuratori antistatari.

Con l'ordinanza n. 133/2023 è stata ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso.

Con decreto del 16/02/2024 il giudizio è stato riassegnato.

Con comparsa di costituzione il resistente ha richiamato la sentenza delle Sezioni riunite n. 1/2021 e la circolare INPS n. 107/2021 e ha rilevato di aver riliquidato il trattamento pensionistico con il pagamento degli arretrati nel mese di gennaio 2022. Ha concluso chiedendo di dichiarare la cessata materia del contendere.

All'udienza del 4/12/2024, con l'assistenza del

segretario Paola Venanzini, l'avv. Annalisa Giacchino per delega per il ricorrente si è riportato agli atti e ha insistito per l'accoglimento del ricorso e l'avv. Andrea Botta per l'INPS si è riportato agli atti e ha insistito per la cessata materia del contendere.

DIRITTO

Alla luce della documentazione in atti depositata dall'INPS, non oggetto di specifica contestazione dalla parte del ricorrente, va dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 10.12.2024

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA